



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
SESTA SESTA CIVILE  
R.G. P.U. 28- 2024

<b>SENTENZA</b>	
N°	1271/2024
Fasc. N°	
Cron. N°	1618/2024
Rep. P°	

composto dai Magistrati

dott.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente rel.
dott.ssa	Maurizia Giusta	Giudice
dott.	Stefano Miglietta	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto la domanda di apertura del procedimento di liquidazione controllata dei beni ex artt. 268 e ss. CCI n. R.G: 28/2024 promosso da

[redacted]

[redacted], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Dalla Mutta;

**- debitore istante in proprio-**

\* \* \*

**Letto** il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da [redacted], con l'assistenza legale dell'avv. Fabrizio Dalla Mutta nonché con l'ausilio della dott. Rosalba Monasteri Massaro, nominata professionista incaricati di svolgere le funzioni di OCC;

**esaminati** il ricorso, i documenti allegati e la relazione redatta dall'OCC secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 2, CCII;

**ascoltato** il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che la debitrice ha la residenza in Torino;

**ritenuto** che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- la debitrice non risulta assoggettabile ad alcuna altra procedura liquidatoria prevista dalla legge;
- al ricorso è stata allegata una relazione nella quale il professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC ha esposto la propria valutazione positiva circa la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e ne ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- la ricorrente risulta effettivamente trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, non risultando più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- ciò si desume chiaramente dal raffronto tra l'ammontare dei debiti indicati nel ricorso, pari ad € 249.713,55, e la consistenza dell'attivo che può essere distribuito tra i creditori, costituito dalla somma di euro 50.000,00, donata alla ricorrente dal marito, sig. [REDACTED], anteriormente alla presentazione del presente ricorso;

**ritenuto**, pertanto,

- che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
- che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all'art. 268, comma 4, CCII, nonché il reddito percepito dal debitore nella parte eccedente quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, risultando in questa fase del tutto irrilevanti le previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC;
- che nel caso di specie, le spese per il sostentamento della sig. [REDACTED] e del proprio nucleo familiare, quantificate in euro 1.500/2.000, vengono interamente sostenute dal marito ovvero dai genitori con cui la ricorrente stabilmente vive;
- che non risulti necessario definire la quota di reddito che la ricorrente potrà trattenere atteso che la [REDACTED] non dispone di alcuna utilità economica periodica, né di beni mobili o immobili, per far fronte ai debiti e che l'importo di euro 50.000,00 messo a disposizione per il soddisfacimento del ceto creditorio rappresenta l'unica utilità da liquidare;

**visti** gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

#### **P. Q. M.**

**dichiara** l'apertura della liquidazione controllata dei beni di [REDACTED]

[REDACTED]

**nomina** Giudice Delegato la dott.ssa Vittoria Nosengo;

**nomina** Liquidatore La dottoressa GIULIA BISANTI;

**invita** il Liquidatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

**ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**dispone** l'inserimento, ad opera del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

**ordina** qualora nel patrimonio oggetto di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

**dispone** a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024

Il Presidente est.  
(dott.ssa Vittoria Nosengo)

